

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 41
—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARACU, ANNUNZIATA, AZZOLINI, CAMMARATA, CARLUCCI,
CASTELLANI, COLLAVINI, COLUCCI, DI VIRGILIO, FALLICA,
LOSURDO, FILIPPO MANCUSO, MARINI, PAOLONE**

Istituzione della provincia di Sulmona

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Abruzzo, avendo un territorio prevalentemente montuoso, presenta numerose aree distinte sia dal punto di vista dell'evoluzione storica, sia, e soprattutto, da quello dello sviluppo economico e sociale. Questo comporta la necessità di più centri direzionali nell'ambito regionale che possano servire le varie aree omogenee. Questo è già presente in gran parte del territorio della regione Abruzzo ma non per l'area della Valle Peligna e dell'Alta Val di Sangro che risulta decentrata rispetto all'attuale capoluogo provinciale de L'Aquila e con comunicazioni assai difficoltose col capoluogo medesimo a causa delle caratteristiche orografiche del territorio.

Va inoltre sottolineato che la zona di Sulmona, per consistenza di popolazione e soprattutto per il peso delle attività economiche, necessità con grande evi-

denza di una propria circoscrizione provinciale.

Per tali ragioni, anche nella logica del decentramento e del rafforzamento delle autonomie locali sostenute fortemente dalla Casa delle Libertà, riteniamo doveroso realizzare tra i primi atti della XIV legislatura, l'istituzione della provincia di Sulmona, per la quale peraltro, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha già espresso parere favorevole.

La presente proposta di legge di cui si sollecita un celere esame ed approvazione da parte del Parlamento è composta dai seguenti articoli:

l'articolo 1 definisce l'ambito territoriale della istituenda provincia di Sulmona individuando i comuni che dovranno comporla ed il capoluogo;

l'articolo 2 stabilisce che le prime elezioni per il consiglio provinciale di Sulmona dovranno avere luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il rinnovo del consiglio medesimo dovrà avvenire in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato;

l'articolo 3 stabilisce che fino alle elezioni del primo consiglio provinciale gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale siano espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno;

l'articolo 4 demanda al Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione

della separazione del patrimonio della nuova provincia da quelle preesistenti, nonché il riparto delle attività e passività e del personale degli uffici provinciali;

l'articolo 5 determina il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per la revisione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali in relazione all'istituzione della nuova provincia;

l'articolo 6 regola l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nel territorio della nuova provincia;

l'articolo 7 determina le modalità della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Sulmona;

l'articolo 8 regola la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Sulmona, nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Sulmona.

2. La provincia di Sulmona è costituita dai territori dei seguenti comuni: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Canzano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castel Vecchio Subèquo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sìcoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Palena, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Pizzoferrato, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccasasale, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

ART. 2.

1. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di Sulmona hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

ART. 3.

1. Fino all'elezione del primo consiglio provinciale di Sulmona gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la regione Abruzzo, i decreti occorrenti per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia di Sulmona, con riferimento alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, nonché all'assegnazione della dotazione organica di personale alla nuova provincia.

2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia de L'Aquila, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della nuova provincia, sono assegnati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia di Sulmona.

ART. 5.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province de L'Aquila, di Chieti e di Sulmona, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

ART. 6.

1. Fermo restando quando disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti

necessari per l'istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici, periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

3. Il Ministro dei lavori pubblici delega la regione Abruzzo a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

ART. 7.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Sulmona per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali de L'Aquila e di Chieti, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dall'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni del consiglio del nuovo ente ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province de L'Aquila e di Chieti, dei fondi di spettanza della provincia di Sulmona.

ART. 8.

1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella nuova provincia di Sulmona sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002750